



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2218

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Indice

1. DDL S. 2218 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2218	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 27/05/2021	15
1.3.2.1.2. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 16/06/2021	17
1.3.2.1.3. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/06/2021	35
1.3.2.1.4. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 07/07/2021	37
1.3.2.1.5. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (pom.) del 28/07/2021	69
1.3.2.1.6. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 05/08/2021	85
1.4. Trattazione in consultiva	101
1.4.1. Sedute	102
1.4.2. Resoconti sommari	103
1.4.2.1. 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	104
1.4.2.1.1. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 157 (pom.) del 22/06/2021	105
1.4.2.1.2. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 158 (ant.) del 24/06/2021	112
1.4.2.2. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	127
1.4.2.2.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250 (pom.) del 21/07/2021	128
1.4.2.2.2. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 254 (pom.) del 04/08/2021	135

1. DDL S. 2218 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2218
XVIII Legislatura

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Iter

5 agosto 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2218

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberto Berardi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giacomo Caliendo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Luigi Cesaro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Franco Dal Mas](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Ferro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Emilio Floris](#) ([FIBP-UDC](#)), [Adriano Galliani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maurizio Gasparri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Gabriella Giammanco](#) ([FIBP-UDC](#)), [Anna Carmela Minuto](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fiammetta Modena](#) ([FIBP-UDC](#)), [Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Adriano Paroli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Renato Schifani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giancarlo Serafini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Siclari](#) ([FIBP-UDC](#)), [Laura Stabile](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 326 del 13 maggio 2021.

Classificazione TESEO

ARTISTI , ENTI LIRICI , BANDE MUSICALI CORI E ORCHESTRE

Articoli

LIBERI PROFESSIONISTI (Art.1), MINISTERO DELLA CULTURA (Artt.2-4, 6), ALBI PROFESSIONALI (Artt.2, 3), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.2, 3), DIRITTI CIVILI E POLITICI (Artt.2, 3), CITTADINANZA (Artt.2, 3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.2), SITI E PORTALI WEB (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4, 6, 7), RAPPRESENTANTI (Artt.3, 5), CORSI ABILITANTI (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.4, 7), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4, 5), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 6), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Artt.6, 7), FATTURA COMMERCIALE (Art.6), EPIDEMIE (Art.7), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.7), TRASMISSIONI

RADIOTELEVISIVE (Art.7), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.7),
VIGILANZA (Art.7), GIOVANI (Art.7)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite Sen. [Nunzia Catalfo \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 27 maggio 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite Sen. [Roberto Rampi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [7^a \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) e [11^a \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 14 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2218

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2218

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANGINI**, **AIMI**, **BARBONI**, **BERARDI**, **BINETTI**, **CALIENDO**, **CALIGIURI**, **CESARO**, **DAL MAS**, **FERRO**, **FLORIS**, **GALLIANI**, **GALLONE**, **GASPARRI**, **GIAMMANCO**, **MINUTO**, **MODENA**, **PAGANO**, **PAROLI**, **RIZZOTTI**, **SCHIFANI**, **SERAFINI**, **SICLARI**, **STABILE** e **TIRABOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2021

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Onorevoli Senatori. - È importante incentivare e supportare il talento degli artisti italiani, molti dei quali giovani, da premiare per l'impegno dimostrato negli studi, nei concorsi e nei *festival* musicali. Purtroppo, spesso, accade che i nostri artisti ottengano maggiore visibilità all'estero di quanta ne ricevano in Italia. Dobbiamo fare del nostro meglio insieme ai teatri, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai *festival*, per valorizzare i nostri talenti nazionali, e ciò è possibile se il loro *curriculum* artistico si arricchisce nel tempo.

Spesso in sede parlamentare abbiamo discusso della fuga dei cervelli dal nostro Paese: giovani che trovano maggior fortuna all'estero. Si è detto che occorre invertire questo flusso e individuare strategie per ottenere questo risultato. Abbiamo anche detto che l'Italia è il Paese della cultura e delle arti, che il nostro Paese potrebbe vivere di cultura e di beni culturali e ambientali. Da questo dipendono la nostra identità nazionale e una parte significativa dei flussi turistici internazionali verso l'Italia.

Per questa ragione dobbiamo impegnarci concretamente in questa direzione a favore delle nuove generazioni, costruendo basi solide per il loro futuro, in particolare offrendo loro opportunità e retribuzioni adeguate, senza le quali rischiamo di perdere talenti o di far desistere i giovani a seguire certi percorsi di studio, le loro passioni e quindi un lavoro che a loro piace. Se il lavoro è fatto con amore ha ricadute positive su tutta la società: nello sviluppo di una società florida la professionalità fa la differenza.

La musica lirica, patrimonio indiscusso del nostro Paese, deve essere incentivata, ricordando che la cultura, in senso vasto, contribuisce al benessere economico dell'Italia. La cultura alimenta non solamente lo spirito, ma anche una filiera economica articolata formata da case discografiche e cinematografiche, studi di incisione e di grafica, nonché dal turismo. I *festival* di musica e della lirica attraggono migliaia di persone: pensiamo alle rappresentazioni all'Arena di Verona, alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli.

I *festival* musicali fanno conoscere le nostre città, le nostre tradizioni, le nostre culture.

Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a regolamentare le professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Sono riconosciute le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti ai Servizi Gestione

Lavoratori Spettacolo e Sport (ex Enpals) dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e che hanno svolto l'attività professionale per almeno sei mesi o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 2.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato « Registro ».
2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:
 - a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;
 - b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;
 - c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.
4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 4, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.
5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.
6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:
 - a) certificato anagrafico;
 - b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;
 - c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 4 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.
7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.
8. Il Registro è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.
9. La Commissione di cui all'articolo 4 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 3.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « Registro degli agenti ».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:
 - a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;
 - b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.
3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci

anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 4 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici, con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli; eventuali violazioni sono perseguite a norma del codice civile.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 4 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 4.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

- a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
- b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
- c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
- d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
- e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
- f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
- g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di

seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 4 quando:

a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;

b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 6.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti « agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli ». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 4 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 7.

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 4 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.
3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:
 - a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;
 - b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;
 - c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;
 - d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:
 - 1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;
 - 2) in caso di diffusione televisiva, *streaming*, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;
 - 3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;
 - e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:
 - 1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;
 - 2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;
 - 3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.
4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:
 - a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;
 - b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.
5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i *festival* e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:
 - a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;
 - b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.
6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere di chiara fama;
 - b) essere chiamati a ricoprire ruoli per i quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza

o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimari.

7. La Commissione di cui all'articolo 4:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti principi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimari: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2218
XVIII Legislatura

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 3 \(ant.\)](#)

27 maggio 2021

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 4 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 5 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

[N. 6 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 7 \(pom.\)](#)

28 luglio 2021

[N. 8 \(pom.\)](#)

5 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2039\)](#) VERDUCCI ed altri. - *Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

[\(2090\)](#) Lucia BORGONZONI. - *Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

[\(2127\)](#) NENCINI ed altri. - *Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

[\(2218\)](#) CANGINI ed altri. - *Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Discussione del disegno di legge n. 2218, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente delle Commissioni riunite [NENCINI](#) ricorda che sui disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato. Comunica che è stato assegnato, in sede redigente, ed è all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2218, in tema di professioni artistiche e di agenti per lo spettacolo dal vivo.

Il relatore per la 7ª Commissione [RAMPI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 2218, che riconosce le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra. Viene istituito, presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. Presso il Ministero della cultura sono inoltre istituiti il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la

predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. Il disegno di legge disciplina i compensi per gli agenti, i compensi per l'artista e definisce inoltre le caratteristiche dei contratti artistici, le modalità di pagamento degli emolumenti, nonché i vincoli a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, dei festival e delle altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS.

In conclusione propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2218 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127.

Da ultimo, fa presente che, come emerso già nel corso della precedente seduta, sarebbe auspicabile la predisposizione di un testo unificato. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "Sostegni *bis*") contiene alcune disposizioni in tema di previdenza e assistenza del settore dello spettacolo e che il Ministero della cultura è in procinto di presentare un disegno di legge in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio 2021.

La relatrice per la 11a Commissione [CATALFO](#) (M5S) si associa alle proposte testé formulate e propone di sollecitare l'invio della documentazione scritta da parte dei rappresentanti dell'INPS intervenuti in audizione lo scorso 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone quindi alle Commissioni la proposta di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2218 al seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e quella di conferire ai relatori l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.2. 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2039, 2090, 2127 E 2218

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta del 27 maggio è stata congiunta la discussione del disegno di legge n. 2218 a quella già avviata dei disegni di legge n. 2039, 2090 e 2127 e che è stato conferito ai relatori l'incarico di predisporre un testo unificato per le suddette iniziative. Informa che i relatori hanno predisposto e presentato tale testo unificato, pubblicato in allegato; propone quindi di assumerlo sin d'ora come testo base per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo e di fissare alle ore 12 di martedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato dei relatori.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) propone di fissare il termine alle ore 14 del 29 giugno.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), considerate le molte concomitanti scadenze di termini per la presentazione di emendamenti, nella settimana dal 28 al 2 luglio, a vari provvedimenti nei due rami del Parlamento, chiede di fissare il termine nella giornata del 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone quindi di assumere il testo unificato presentato dai relatori a base del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090, 2127 e 2218 e di fissare alle ore 12 di giovedì 1° luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato dei relatori.

Concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2039](#), [2090](#), [2127](#), [2218](#)

NT1

I Relatori

Capo I

Principi generali

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio».

L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L'Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

Contratti di lavoro

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascrivito all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

- a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;
- b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;
- c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;
- d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;
- e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;
- f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

Capo III

Tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-*bis*, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 24.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.

Art. 7.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS)* -

1. Nell'ambito delle categorie per le quali vige l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, "tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS", nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo. A tal fine si tiene conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 24.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.

Art. 8

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».

3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accredito figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accredito stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;

e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera *d)*, è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per

le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS».

7. La disposizione di cui alla lettera *d-ter*) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Art. 10

(Indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a

tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni».

Art. 11

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Art. 12

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

- a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;
- b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;
- c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;
- d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;
- e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

Art. 13.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 14

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Capo IV

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Art. 15

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all'art.2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS di cui all'articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 16

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

- a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;
- b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;
- c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 18, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

- a) certificato anagrafico;
- b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;
- c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 18 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 17

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

- a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;
- b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 18 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di

aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 18 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.
Art. 18.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

- a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
- b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
- c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
- d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
- e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
- f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
- g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 19.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

- a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
- b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;
- c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;
- e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 18 quando:

- a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;
- b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;
- c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;
- d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 21

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 18 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, *streaming*, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i *festival* e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro

presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimari.

7. La Commissione di cui all'articolo 18:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti principi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimari: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Capo V

Liceo delle arti e dei mestieri

Art. 22

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curriculum e il piano orario del liceo di cui al comma 1.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 23

(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.

Art. 24

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

- a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;
- b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;
- c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.3. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1231\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPTAEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
[\(2039\)](#) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

[\(2090\)](#) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

[\(2127\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

[\(2218\)](#) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Discussione del disegno di legge n. 1231, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2039, 2090, 2127 e 2218 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 maggio.

Il presidente delle Commissioni riunite [NENCINI](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente ed è all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1231, recante "Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo".

La relatrice per la 11ª Commissione [CATALFO](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1231 e propone di congiungerne la discussione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 2039, 2090, 2127 e 2218, già avviata, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, fissato alle ore 12 di giovedì 1º luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che il testo unificato dei relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, deve ora intendersi, con la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1231, come assunto a base del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1231, 2039, 2090, 2127 e 2218, fermo restando il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 1° luglio.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.4. 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1231\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
[\(2039\)](#) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

[\(2090\)](#) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

[\(2127\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

[\(2218\)](#) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 80 emendamenti al testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge in titolo; gli emendamenti e il testo unificato sono pubblicati in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita le Commissioni riunite a valutare se proseguire la discussione congiunta nella seduta odierna ovvero se rinviarla ad altra seduta.

Dopo gli interventi del senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e della relatrice [CATALFO](#) (M5S), che si esprimono a favore del rinvio della discussione congiunta, il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi

sono obiezioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, resta così stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.45.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER
I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218**

NT1

I Relatori

Capo I
Principi generali

Art. 1.
(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio».

L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L'Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Capo II Contratti di lavoro

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

Capo III

Tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non vige già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-bis, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 24.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni

dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.

Art. 7.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS) -

1. Nell'ambito delle categorie per le quali vige l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, "tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS", nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo. A tal fine si tiene conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 24.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.

Art. 8 (Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».

3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al

raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accredito figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accredito stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;

e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d-bis) è aggiunta

la seguente:

«d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS».

7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Art. 10

(Indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni».

Art. 11

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Art. 12

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

- a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;
- b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;
- c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;
- d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;
- e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

Art. 13.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 14

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Capo IV

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Art. 15

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all'art.2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS di cui all'articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 16

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 18, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti

italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 18 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 17

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 18 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 18 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 18.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

- a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
- b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
- c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
- d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
- e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
- f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
- g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 19.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo

di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 18 quando:

a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;

b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20 (Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e

produzione di spettacoli». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 21 (Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 18 predisporre per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

- 1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;
- 2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;
- 3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per i quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimari.

7. La Commissione di cui all'articolo 18:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti principi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimari: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Capo V Liceo delle arti e dei mestieri

Art. 22 (Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curriculum e il piano orario del liceo di cui al comma 1.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 23 (Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.

Art. 24

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I
DISEGNI DI LEGGE
NN. [1231](#), [2039](#), [2090](#), [2127](#), [2218 NT1](#)

Art. 1

1.1

[Verducci](#)

Sostituire, ovunque ricorrano le parole «settore artistico e creativo» con le seguenti «settore creativo e delle arti performative».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 e 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

1.2

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "e la mobilità" con le seguenti: ", la mobilità e la discontinuità".

1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;»

b) *dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spettacolo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi propedeutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo delle carriere artistiche.»

1.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis .

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.

Art. 1-ter

(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell'INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici.

2. Ai lavoratori di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Art.1-quater

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1-bis sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.

Art. 1-quinquies

(Retribuzione imponibile)

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 1-quater, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

Art.1 - s exies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-ter e 1-quinquies, quantificati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.0.2

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis .

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.»

Art. 2

2.1

[Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Individuazione del settore creativo, dell'ambito di applicazione e dell'oggetto della legge)

1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia. Sono ricompresi altresì nel settore creativo i carnevali storici e le rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.

4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative.»

Art. 3

3.1

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «presso il Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e creativo"», *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti:* «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «gestito dal Ministero della cultura» *con le seguenti:* «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.3

[Marilotti](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e creativo"», *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito lo "Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo"».

3.4

[Corrado](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e creativo"», *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito lo "Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo"».

3.5

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali»

3.6

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali».

3.7

[Papatheu](#)

Al comma 3, sostituire le parole: « non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni» *con le seguenti:* «non preclude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite, purché riconducibili all'attività lavorativa prevalente inerente al settore dello spettacolo (comprese le professionalità legate alla formazione)».

3.8

[Corrado](#)

Al comma 4, sostituire le parole «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti* «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»

3.9

[Marilotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti:* «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura».

3.10

[Corrado](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» *con le seguenti:* «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.11

[Marilotti](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 4

4.1

[Corrado](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Verducci](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavoratori» e le parole: «gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «i lavoratori»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «all'artista o al lavoratore» con le seguenti: «al lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «I lavoratori»;

b) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli artisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».

4.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto»

4.4

[Marilotti](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.5

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.6

[Corrado](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.7

[Corrado](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.8

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.9

[Marilotti](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.10

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.11

[Papatheu](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.12

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.13

[Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e oggetto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore su chiamata del datore di lavoro ovvero l'obbligo del lavoratore di garantire l'esclusiva della propria prestazione lavorativa per l'intera durata del contratto, è dovuta al lavoratore un'indennità giornaliera di disponibilità quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. L'indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti per l'accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità, la malattia e la disoccupazione. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora l'importo dell'indennità di disponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione previdenziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del minimale contributivo medesimo."

4.14

[Romano](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «in ogni caso»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le retribuzioni o i compensi di cui al precedente periodo altresì non possono in ogni caso essere inferiori al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».

4.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di

prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.».

Art. 6

6.1

[Verducci](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.2

[Verducci](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.3

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole "euro 100" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".».

Art. 8

8.1

[Verducci](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «articolo 8» con le seguenti: «articolo 7».

8.2

[Papatheu](#)

Al comma 3, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

8.3

[Verducci](#)

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell'ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento all'accreditamento stesso;».

8.4

[Papatheu](#)

Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: « e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».

Art. 13

13.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Verducci](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la seguente parola: «normalmente»;

b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il committente può esimersi dall'obbligo di pagamento delle quote di contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qualunque patto contrario.».

Art. 14

14.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis

(Ufficio di collocamento dello spettacolo)

1. In ogni provincia è istituito l'Ufficio di collocamento dello spettacolo.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.

3. L'Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito *web on line* denominato "Listaspettacolo.it"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 18.

15.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 16

16.1

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 19, 20 e 21.

17.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

17.3

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

17.4

[Marilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

17.5

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le seguenti: «nei settori della lirica e della concertistica».

Art. 18

18.1

[Marilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

18.4

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, dopo le parole «Registro degli agenti», inserire le seguenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni con la relativa categoria di interprete,».

Art. 19

19.1

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[Marilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della sinfonica e del balletto».

19.4

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore a 100.000 euro all'anno».

19.5

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro 70.000».

Art. 20

20.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[Marilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

20.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.4

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Sopprimere il comma 2.

20.5

[Papatheu](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 21

21.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

21.2

[Marilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

21.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

21.4

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

21.5

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produzione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere affidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna opera;»

21.6

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente: «9-bis. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o determinato.»

21.7

[Angrisani](#), [Granato](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non

possono utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro».

21.0.1

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 21-bis

(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spettacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di balletto, assumono la denominazione di »Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto«. Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la propria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.».

21.0.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(ConSORZI di Fondazioni)

1. Per favorire l'attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche possono consorzarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in comune.».

Art. 22

22.1

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2

[Angrisani](#), [Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

22.3

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 23

23.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «di produzione teatrale», *inserire le seguenti:* «e di spettacoli di musica popolare contemporanea»;

b) *dopo le parole:* «della produzione teatrale», *inserire le seguenti:* «o musicale»;

Art. 24

24.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresentazioni».

1.3.2.1.5. 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (pom.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1231\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
[\(2039\)](#) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*
[\(2090\)](#) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*
[\(2127\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*
[\(2218\)](#) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia in primo luogo il sottosegretario Tiziana Nisini per la sua disponibilità ad esser presente nella seduta odierna.
Riferisce quindi gli esiti della riunione degli Uffici di presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso mercoledì 21 luglio: in quella sede si è convenuto di proseguire con la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, chiedendo ai relatori di presentare un nuovotesto unificato che tenga conto dell'intervenuta conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto "sostegni bis", che reca alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo. Anticipa sin d'ora che, a suo giudizio, si potrebbe fissare un termine per emendamenti e ordini del giorno da riferire a tale nuovo testo unificato abbastanza ravvicinato, che potrebbe essere individuato nelle ore 12 di domani.

Dà quindi la parola al relatore per la 7ª Commissione.

Il relatore [RAMPI](#) (PD), anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Catalfo, presenta e illustra un nuovo testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, che - come anticipato dal Presidente - tiene conto dell'intervenuta conversione in legge delle disposizioni recate dal decreto-legge "sostegni *bis*". Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'eccellente lavoro svolto, segnala che il nuovo testo unificato mantiene la previsione di una indennità di discontinuità, sulla quale tuttavia sarà opportuna una riflessione.

Conclude sottolineando come l'obiettivo sia quello di dotare il settore in tempi auspicabilmente brevi di una normativa compiuta.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC), il quale, alla luce dell'intervento del Presidente, chiede che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sia fissato in una data meno ravvicinata, ad esempio nella giornata di lunedì 2 agosto.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la presidente Matrisciano, propone di fissare alle ore 14 di venerdì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti da riferire al nuovo testo unificato.

Concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1231, 2039, 2090, 2127, 2218](#)

NT2

I Relatori

Capo I

Principi generali

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l'importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l'utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l'organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L'Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

5. L'Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

Contratti di lavoro

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti

performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

Capo III

Tutele previdenziali e sociali

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo, del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 3, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all'articolo 20.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall'indennità di discontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell'indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l'assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».

3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accREDITAMENTO figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accREDITAMENTO stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all'indennità;

e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella

misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

6. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

«*d*-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell'INPS».

7. La disposizione di cui alla lettera *d*-ter) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Art. 9.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 10.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Capo IV

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Art. 11.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all'art. 2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS di cui all'articolo 6, comma 1, o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 12.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra

operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 14, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 14 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 14 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 13.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 14 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 14 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il

termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 14.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

- a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
- b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
- c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
- d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
- e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
- f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
- g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 15.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

- a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
- b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;
- c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;
- e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 14 quando:

- a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;
- b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;
- c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;
- d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 16.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 14 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 17.

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 14 predisponde per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

- a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, *streaming*, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i *festival* e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimari.

7. La Commissione di cui all'articolo 14:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predisporre un tariffario nel rispetto dei seguenti principi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

- 2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
- 2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;
- 2.3) per ruoli comprimari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
- 2.4) per ruoli comprimari: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Capo V

Liceo delle arti e dei mestieri

Art. 18.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curriculum e il piano orario del liceo di cui al comma 1.

Capo VI

Credito d'imposta per le produzioni teatrali

Art. 19.

(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 20.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l'individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l'eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.6. 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (pom.) del 05/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [NENCINI](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite, in sede referente, il disegno di legge di iniziativa governativa n. [2318](#), recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", collegato alla manovra di finanza. Tale disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno delle prossime sedute.

Concordano le Commissioni riunite

IN SEDE REDIGENTE

[\(1231\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
[\(2039\)](#) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

[\(2090\)](#) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

[\(2127\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

[\(2218\)](#) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge n. 1231, 2039, 2090, 2127 e 2218 sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che stati presentati 71 emendamenti al nuovo testo unificato dei relatori, pubblicati in allegato; comunica che, insieme al precedente testo unificato presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, si intendono ritirati tutti gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) prende atto che si intende che i relatori e la rappresentante del Governo abbiano rinunciato ad intervenire in replica.

Si passa alla fase dell'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato dei relatori per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 28 luglio.

Gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il riferimento alle attività amatoriali, che considera non solo generico ma incongruo rispetto ai contenuti delle iniziative in titolo.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.3.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dà conto delle motivazioni sottese alla proposta di soppressione di cui all'emendamento a sua prima firma 4.4.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) ritira l'emendamento 4.9.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.3.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Anche gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento soppressivo 9.1, volto a evitare che il pagamento degli oneri ricada sul lavoratore anziché sull'impresa.

Il restante emendamento riferito all'articolo 9 è dato per illustrato.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 10.0.1, recante una norma di interpretazione autentica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 11.3 che, come gli altri emendamenti a sua prima firma soppressivi delle disposizioni del Capo IV, è volto a superare criticità a suo avviso presenti nel medesimo Capo: in primo luogo rileva che sulle materie oggetto di tali disposizioni non sono state svolte audizioni al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi; in secondo luogo ritiene che sia più efficace disciplinare la materia nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2318, ora assegnato alle Commissioni riunite. Nell'auspicare che su tale disegno di legge possano svolgersi apposite audizioni, conclude sottolineando che gli emendamenti soppressivi da lei proposti sono quindi dettati da tali considerazioni e non da una scarsa sensibilità al tema.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) dissente dall'intervento della senatrice Montavecchi: il Capo IV, che riprende i contenuti del disegno di legge 2218 a sua prima firma, ben si integra con le materie oggetto delle altre iniziative in titolo e dunque con le restanti parti del nuovo testo unificato dei relatori. Conclude osservando come vi siano incongruenze gravi in particolare nel settore dell'opera lirica, che a suo giudizio richiedono un apposito intervento legislativo.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sollecita i relatori a valutare l'opportunità di integrare il nuovo testo unificato con disposizioni concernenti la fiscalità per il settore dello spettacolo, richiamando le norme in materia del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto "Sostegni *bis*".

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Dopo che il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) ha dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 19.1, tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 20 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che si è così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al nuovo testo dei relatori per le iniziative in titolo.

Il relatore [RAMPI](#) (*PD*) interviene per segnalare che, anche alla luce dell'assegnazione del disegno di legge n. 2318, occorrerà un percorso di confluenza dei testi in materia, ponderando le modalità con le quali procedere, valorizzando il lavoro parlamentare molto importante finora svolto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.50.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI
RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [1231](#), [2039](#), [2090](#), [2127](#), [2218 NT2](#)

Art. 1

1.1

[Verducci](#)

So sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

Consequentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 20, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

1.2

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "e la mobilità" con le seguenti: ", la mobilità e la discontinuità".

1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;»

b) *dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spettacolo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi propedeutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo delle carriere artistiche.»

1.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis .

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.»

Art. 2

2.1

[Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Individuazione del settore creativo, dell'ambito di applicazione e dell'oggetto della legge)

1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia. Sono ricompresi altresì nel settore creativo i carnevali storici e le rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.

4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni

e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative."

Art. 3

3.1

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

3.3

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#), [Romagnoli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.»

3.4

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.»

3.5

[Papatheu](#)

Al comma 3, sostituire le parole: « non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni» con le seguenti: «non preclude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite, purché riconducibili all'attività lavorativa prevalente inerente al settore dello spettacolo comprese le professionalità legate alla formazione».

Art. 4

4.1

[Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavoratori» e le parole: «gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «i lavoratori» e al comma 2, sostituire le parole: «all'artista o al lavoratore» con le seguenti: «al lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «I lavoratori»;*

b) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli artisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».*

4.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il secondo periodo;*
- b) *al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto»*

4.3

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.4

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.6

[Papatheu](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Iannone](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.8

[Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e oggetto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore su chiamata del datore di lavoro ovvero l'obbligo del lavoratore di garantire l'esclusiva della propria prestazione lavorativa per l'intera durata del contratto, è dovuta al lavoratore un'indennità giornaliera di disponibilità quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. L'indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti per l'accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità, la malattia e la disoccupazione. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora l'importo dell'indennità di disponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione previdenziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del minimale contributivo medesimo."

4.9

[Romano](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «in ogni caso»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le retribuzioni o i compensi di cui al precedente periodo altresì non possono in ogni caso essere inferiori al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».

4.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti periodi, il modello del contratto di scrittura artistica. Il modello è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.»

Conseguentemente all'articolo 16, al comma 4, sostituire le parole da: ". Entro venti giorni", fino alla fine del comma, con le seguenti: "secondo il modello di cui all'articolo 4-bis".

4.0.2

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1-bis sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.

Art. 6

6.1

[Verducci](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.2

[Verducci](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.3

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"5-bis. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole «euro 100» sono sostituite dalle seguenti: «euro 120»."

6.0.1

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - *(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS)* -

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori

obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificata dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019."

6.0.2

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6 -bis

(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell'INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici.

2. Ai lavoratori di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42."

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 7

7.1

[Papatheu](#)

Al comma 3, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

7.2

[Verducci](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell'ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento all'accreditamento stesso;"

7.3

[Papatheu](#)

Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: « e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».

7.0.1

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «?Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività?» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e 5 sono abrogati."

7.0.2

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021 è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.»

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è abrogato."

7.0.3

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)

1. Al comma 6 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, capoverso »59-bis«, il comma 2 è sostituito dal seguente:

»2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.«

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.»

7.0.4

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7 -bis

(Retribuzione imponibile)

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 1-*quater*, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 3. Agli oneri

derivanti dall'articolo 7-*bis* quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Verducci](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: "normalmente" e al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: "In nessun caso il committente può esimersi dall'obbligo di pagamento delle quote di contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qualunque patto contrario."

Art. 10

10.0.1

[Rufa](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come integrato e ridefinito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli indossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.»

Art. 11

11.1

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 14.

11.2

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 12

12.1

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 15, 16 e 17.

13.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

13.3

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le seguenti: «nei settori della lirica e della concertistica».

Art. 14

14.1

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Registro degli agenti», inserire le seguenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni con la relativa categoria di interprete,».

14.0.1

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Ufficio di collocamento dello spettacolo)

1. In ogni provincia è istituito l'Ufficio di collocamento dello spettacolo.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.
3. L'Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito *web online* denominato «Listaspettacolo.it»
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 15

15.1

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della sinfonica e del balletto».

15.3

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore a 100.000 euro all'anno».

15.4

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro 70.000 all'anno».

Art. 16

16.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Sopprimere il comma 2.

16.4

[Papatheu](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 17

17.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

17.3

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

17.4

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produzione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere affidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna opera;»

17.5

[Angrisani](#), [Granato](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non possono utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro.»

17.6

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o determinato.»

17.0.1

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(ConSORZI di Fondazioni)

1. Per favorire l'attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche possono consorzarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in comune.»

17.0.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Floris](#), [Giro](#), [Serafini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spettacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di balletto, assumono la denominazione di »fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto«. Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la propria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.»

Art. 18

18.1

[Angrisani](#), [Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Castellone](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 19

19.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Romagnoli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di produzione teatrale», inserire le seguenti: «e di spettacoli di musica*

popolare contemporanea»;

b) dopo le parole: «della produzione teatrale», inserire le seguenti: «o musicale»;

Art. 20

20.1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresentazioni».

20.0.1

[Angrisani](#), [Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art. 20 - bis

(Incompatibilità del sovrintendente delle fondazioni)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. La carica di sovrintendente è incompatibile con la carica di direttore artistico».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2218
XVIII Legislatura

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 157 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

[N. 158 \(ant.\)](#)

24 giugno 2021

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 250 \(pom.\)](#)

21 luglio 2021

[N. 254 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

4 agosto 2021

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 157 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
157^a Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2039) VERDUCCI ed altri. - *Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

(2090) Lucia BORGONZONI. - *Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

(2127) NENCINI ed altri. - *Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) CANGINI ed altri. - *Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 7a e 11a sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente presso la sede di merito.

I principali temi in essi ricavabili sono: i principi; il «settore creativo», la «professione artistica», gli attori professionisti; i contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative; la tutela previdenziale nel settore creativo e dello spettacolo; le misure a favore delle produzioni teatrali; l'istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo; l'istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo. A fronte dei quattro disegni di legge, le Commissioni hanno adottato, quante testo base per il prosieguo dell'esame, un testo unificato. Precisa dunque che terrà conto delle norme di competenza dei disegni di legge anche alla luce del citato testo unificato. Partendo dai principi, contenuti solo agli articoli 1 del disegno di legge n. 2127 e del testo unificato, segnala che il comma 1, lettera b), affida alla Repubblica il compito di riconoscere il ruolo sociale dell'artista, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale.

Passando alle definizioni, sono di competenza quelle che riguardano il "settore creativo", trattato

nei disegni di legge nn. 2039 (articolo 1) e 2127 (articolo 3), nonché nel testo unificato (articolo 2, che lo definisce settore artistico e creativo). Sia il disegno di legge n. 2039 che il n. 2127 riconducono al «settore creativo» un insieme di attività individuate sulla base dell'oggetto (opere, prodotti, beni e servizi, che costituiscono il risultato di processi artistici, culturali e creativi, ovvero che li includono e se ne avvalgono) e dei processi che riguardano tali opere, prodotti, beni e servizi, o che sono ad essi connessi (creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione e divulgazione). Essi ricomprendono nel settore creativo dette attività: anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale; indipendentemente dal carattere materiale o immateriale dell'oggetto; a prescindere dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche (ivi compresi il digitale e la multimedialità) di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso e fruizione da parte del pubblico. Quanto all'organizzazione della professione, il disegno di legge n. 2090 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti (articolo 2), da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero, fermo restando che il Registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore. La determinazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione e per l'eventuale cancellazione dal Registro è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa: acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni; audizione delle associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; audizione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze; acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In proposito, ricorda che la legge n. 4 del 2013 reca la disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, vale a dire le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico è pubblicato l'elenco delle associazioni professionali in argomento e delle loro eventuali forme aggregative. Analogamente al disegno di legge n. 2090, anche il testo unificato dei relatori menziona, all'articolo 3, il Registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, la cui tenuta è demandata ad uno specifico Osservatorio istituito presso il Ministero della cultura. Anche in questo caso, per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dal Registro sono sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, nonché le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze. Il disegno di legge n. 2090 (articolo 7) e il testo unificato (articolo 23) - prosegue il relatore - riconoscono alle imprese di produzione teatrale un credito d'imposta riferito ai costi di produzione (articolo 7), compreso fra una soglia minima, pari al 15 per cento, e una soglia massima, pari al 40 per cento, del costo complessivo della produzione teatrale. Quanto al disegno di legge n. 2218, il relatore rileva che esso disciplina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (articolo 5) cui viene assegnato un codice ATECO (articolo 6); analogamente dispongono gli articoli 19 e 20 del testo unificato. Inoltre, sempre il disegno di legge n. 2218, nel dettare i requisiti dei contratti artistici (articolo 7), dispone che in essi sia obbligatoriamente previsto un importo a titolo di liberatoria di importo pari a una recita in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione televisiva o in contenuto multimediale. Analogamente dispone l'articolo 21 del testo unificato. Infine, segnala che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2127 e l'articolo 24 del testo unificato recano l'istituzione - presso il Ministero della cultura - di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, dedicato al dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, la cui attività potrebbe avere ricadute anche per il turismo. In conclusione, propone di approvare un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, alla luce del

testo unificato adottato dalle Commissioni di merito, riservandosi di recepire le eventuali indicazioni che proverranno dai senatori.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile lasciare un tempo congruo ai commissari prima dell'approvazione del parere, che potrebbe avvenire nella seduta di giovedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 161](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che, in relazione all'area di crisi industriale di Terni-Narni, la Commissione aveva convenuto di svolgere una missione a Terni, al fine di incontrare i rappresentanti delle istituzioni locali e della realtà produttiva coinvolti nella sottoscrizione dell'Accordo di programma con cui è stato adottato il Progetto di riconversione e di riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa (PRRI).

Tale missione, autorizzata dalla Presidenza del Senato, si è svolta il 15 giugno scorso presso la Prefettura di Terni; ad essa ha partecipato una delegazione della Commissione formata dai senatori Croatti e Ripamonti, assente per motivi sopravvenuti il senatore Collina. Hanno preso parte agli incontri anche alcuni senatori del territorio: Valeria Alessandrini, Briziarelli, Grimani, Lucidi ed Emma Pavanelli. Riferisce quindi che nella prima sessione, la delegazione ha svolto incontri con i rappresentanti della regione Umbria, della provincia di Terni, dei comuni di Terni e di Narni, mentre nella seconda sessione, sono stati ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra uno schema di risoluzione sull'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni, pubblicato in allegato, ringraziando la Presidenza per l'opportunità offerta di lavorare su un tema legato al suo territorio di provenienza. Dichiaro pertanto che lo schema di risoluzione è aperto a tutti i contributi della Commissione e dei senatori non componenti che hanno preso parte alla citata missione, augurandosi che si giunga così all'approvazione di indirizzi condivisi.

Soffermandosi sulle questioni più rilevanti, ripercorre anzitutto la crisi del territorio del sud dell'Umbria, con particolare riferimento ai settori della siderurgia, localizzato a Terni, e della chimica, incentrato su Narni. Nel 2016 la regione Umbria ha presentato un'istanza di riconoscimento del territorio di Terni-Narni quale area di crisi industriale complessa, riconosciuta poi con decreto ministeriale del 7 ottobre 2016. Dopo aver rammentato le ulteriori fasi procedurali, sottolinea che l'Accordo di programma è stato sottoscritto il 30 marzo 2018 e con esso è stato approvato il citato PRRI. Fa notare dunque che l'Accordo risulta scaduto e quindi ritiene indispensabile intervenire affinché ne sia siglato uno nuovo, anche rimodulando i finanziamenti necessari.

Quanto agli impegni al Governo, evidenzia che alcuni sono di carattere più generale, soprattutto con riferimento all'*iter* procedurale, mentre altri sono più specifici, incentrati anzitutto sul rilancio della manifattura, con priorità per la siderurgia e la chimica verde. Sollecita peraltro il Governo ad assumere come prioritario l'impegno della regione Umbria a costruire filiere ampie per conseguire valore aggiunto a partire, ad esempio, dalle integrazioni tra agricoltura e chimica verde. Rimarca altresì l'esigenza di affrontare gli aspetti infrastrutturali, non ancora del tutto definiti, che possono rappresentare sbocchi cruciali soprattutto per il trasporto delle merci.

Pone indi l'accento sui temi ambientali, considerate la presenza di numerose attività antropiche e la riduzione delle bonifiche effettuate. In ultima analisi, si sofferma sull'esigenza di promuovere il turismo sostenibile puntando tra l'altro su un progetto che interessa il comune di Narni con la società Leolandia Umbria. Tale progetto era finalizzato a produrre investimenti nel biennio 2019-2020, anche per rafforzare il tessuto produttivo.

In conclusione, si rimette alle tempistiche che la Presidenza intenderà fissare per il seguito dell'esame.

Il senatore [PARAGONE](#) (*Misto*) ritiene che il tema sia stato esposto con la passione di chi vive il territorio oggetto dell'area di crisi industriale complessa in esame. A fronte di ciò, giudica pertanto imbarazzante il comportamento di alcuni membri della Commissione, tra cui, in questo caso, il senatore Anastasi, che si limitano a garantire il numero legale, salvo poi non seguire i lavori, rimarcando che, oltre alla presenza formale, occorre anche un impegno effettivo. Stigmatizza dunque tale circostanza, tanto più che in diverse occasioni ha garantito, insieme al senatore Martelli, il numero legale. Ritiene infine che il territorio interessato richieda serietà e correttezza, fermo restando che saranno demandate alla dialettica politica le scelte in fase di voto.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) nega che si possa tacciare di scorrettezza il senatore Anastasi, visto l'impegno che dedica sovente ai lavori della Commissione.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Paragone sull'esigenza di assicurare serietà ai lavori, ricordando di aver in più occasioni, da membro dell'opposizione, assicurato a sua volta il numero legale. Fa presente peraltro che alcuni senatori del proprio Gruppo avrebbero dovuto partecipare alla seduta odierna in qualità di sostituti.

Nel merito dello schema di risoluzione, dichiara che avrebbe voluto giungere a una votazione già giovedì, ma chiede di rinviare a martedì prossimo il seguito dell'esame, per consentire un maggior approfondimento. Afferma infatti che lo schema di risoluzione recepisce il contenuto degli argomenti affrontati nella missione a Terni, ma reputa che non tutti i temi possano consentire un'azione incisiva per il rilancio dell'area di crisi. Suggestisce, al riguardo, di inserire gli aspetti infrastrutturali e ambientali più come premesse che come impegni al Governo, al fine di permettere al Ministero dello sviluppo economico di concentrarsi solo sugli ambiti di stretta competenza.

Segue un breve dibattito sui lavori della Commissione, cui partecipano i senatori [LANZI](#) (*M5S*) - che propone di rimandare a mercoledì prossimo - [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) e Virginia [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) - i quali rendono noti impedimenti per la settimana prossima - nonché il [PRESIDENTE](#), il quale fa presente che la Commissione non ha ancora deciso l'organizzazione della prossima settimana e che comunque non vi sono particolari scadenze. Propone peraltro di ipotizzare una seduta mercoledì prossimo, ferma restando la possibilità di votare il martedì successivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA DI TERNI-NARNI

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale di Terni-Narni,

premessi che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 9 maggio 2016, la regione Umbria ha approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, per il territorio di Terni - Narni quale area di crisi industriale complessa;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2016 è stato riconosciuto quale "area di crisi industriale complessa", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio comprendente i comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni (provincia di Terni), Configni (Provincia di Rieti);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 febbraio 2017 è stato costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC), che ha tra le sue funzioni quella di fornire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (INVITALIA) gli indirizzi strategici per l'elaborazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

il PRRI è stato approvato con l'Accordo di programma del 30 marzo 2018, della durata di trentasei mesi, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'allora Ministero delle infrastrutture e trasporti, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla regione Umbria, dal comune di Terni, dal comune di Narni e da INVITALIA;

considerato che:

il PRRI prevede l'impegno di risorse pubbliche statali, pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Crescita Sostenibile, e regionali pari a 38,25 milioni di euro, di cui 30,4 milioni di euro a valere sul Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020, 0,35 milioni di euro a valere su risorse regionali/PAR FSC per gli interventi agevolativi rivolti alle imprese, e 7,5 milioni di euro a valere su POR FSE 2014-2020 per le politiche attive del lavoro;

nel PRRI sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, i seguenti interventi:

- a) promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l'economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incentivando gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, i principi dell'economia circolare, orientare il settore manifatturiero verso specializzazioni a maggior valore aggiunto;
- b) promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva, con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, mirati al reimpiego di lavoratori appartenenti a uno specifico bacino, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti competenti e l'integrazione delle risorse disponibili;

all'esito del bando, sono stati presentati 9 progetti, di cui 4 ammessi al finanziamento;

rilevato altresì che l'Accordo di programma ha validità temporale pari a trentasei mesi, e dunque è scaduto il 30 marzo 2021;

valutate le informazioni acquisite durante la missione che una delegazione della Commissione ha svolto a Terni il 15 giugno 2021, nonché durante le audizioni svolte;

impegna il Governo:

- a) a rivisitare e integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisitazione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell'Accordo di programma scaduto il 30 marzo 2021, nonché per aumentare, quando sarà necessario, il *plafond* con fondi nazionali;
- b) ad adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento utilizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di utilizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei confronti della partecipazione delle imprese, procedendo alla revisione degli strumenti finanziari;
- c) a prevedere una rimodulazione delle disponibilità delle dotazioni finanziarie dei fondi che diano priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti, in modo da conformare gli aiuti alle reali esigenze economiche nelle aree di crisi;
- d) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi investimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concretamente a velocizzare l'*iter* autorizzativo;
- e) a prevedere, nelle more di un riordino dell'*iter* processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali, che abbiano il fine di:
 - 1) semplificare l'attuale formulazione della domanda per velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;
 - 2) ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;
 - 3) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell'istanza regionale, per evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;
- f) a dare centralità al sistema locale in un'ottica rivolta non alle singole città ma al territorio nella sua accezione più ampia, pensando per esso politiche integrate rivolte alla mobilità, all'ambiente e alla formazione;
- g) a considerare come centrale il tema del rilancio e della difesa della manifattura con priorità per la siderurgia e la chimica verde come fattori trainanti ed irrinunciabili dell'economia dell'area di crisi complessa di Terni e Narni;
- h) ad assumere come prioritario l'impegno della regione Umbria a definire come obiettivo primario quello di costituire filiere ampie in grado di conseguire valore aggiunto. Nello specifico, le aree di crisi possono divenire modelli di specializzazione prefigurando l'Umbria come "terra dei materiali innovativi" attraverso una forte integrazione che può svilupparsi tra agricoltura e chimica verde, con l'obiettivo di arrivare ad una nuova agricoltura rigenerativa. In questo campo, appare plausibile un modello volto all'utilizzo di biomateriali in molti campi a partire dalla bioedilizia e al recupero dei rifiuti e delle acque reflue in un'ottica di chiusura del ciclo economico dei rifiuti;

i) ad assumere come priorità non più rinviabile il tema della crescita infrastrutturale e della logistica dando seguito al completamento Orte - Civitavecchia, oltre al raddoppio ferroviario Orte-Falconara, nonché al miglioramento dei collegamenti della bretella di variante Staino - Pentima - Via Breda - innesto Terni/Rieti e completamento della bretella di ex Terni/Rieti Strada dei Confini - Flaminia - Salaria e ad adoperarsi per l'apertura di un tavolo permanente di confronto con tutte le amministrazioni coinvolte, affinché si aggiorni lo stato di attuazione e si faciliti la realizzazione delle opere previste. Per quanto riguarda la Piastra logistica, va pensato di specializzarla tenendo conto delle peculiarità produttive dell'area, al fine di costruire tutti i fattori complementari per allacciarsi ad altri nodi e cominciare da Orte. In sostanza, si propone di costruire a Terni un *hub* per la raccolta delle merci e la successiva distribuzione sia in ambito urbano, sia collegato ai principali *hub* europei, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento strategico tra il porto di Ancona e quello di Civitavecchia, di cui si chiede ancora una volta il completamento delle tratte ferroviarie e stradali;

l) ad assumere come prioritarie azioni dirette alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente. La conca ternana, per caratteristiche geografiche, meteorologiche e per la presenza di numerose attività antropiche, rappresenta una delle maggiori criticità ambientali dell'Italia centrale. Per le pubbliche amministrazioni l'acquisizione di competenze in tema di eco-innovazione permette di comprendere le principali criticità ambientali del territorio e di definire politiche di sviluppo innovative in linea con gli indirizzi comunitari in materia di crescita sostenibile. Tutto ciò per avere un *input* per nuovi filoni produttivi e impianti che abbiano al centro l'economia circolare per sviluppare processi come il teleriscaldamento e il recupero delle scorie del processo siderurgico. Fondamentale è il rapporto con Acciai Speciali Terni, in cui è attivo il Protocollo sulla sicurezza che si è evoluto in Protocollo Sicurezza Ambiente Salute (SAS). Appare necessario da parte delle istituzioni, con il contributo degli organismi territoriali e delle aziende interessate, verificare la fattibilità di operazioni di recupero a cominciare dalla bonifica del Sito SIN di Papigno, che tra le tante tecnologie sviluppate, potrebbe trasformarsi in un sito di produzione di idrogeno;

m) ad assumere il tema dello sviluppo sostenibile dell'area come centrale nella definizione di quale idea di turismo si intende promuovere. E' necessaria una valorizzazione delle eccellenze che ci sono nei circuiti del turismo, dello sport, dell'ambiente e della cultura per farne sistema. Questa idea di sviluppo del turismo va ricostruita, a partire dalla fine dell'emergenza pandemica, per promuovere l'Umbria del Sud a pieno titolo negli itinerari turistici della regione, offrendo percorsi e capacità progettuale in grado di valorizzare le risorse e la vocazione naturalistica ambientale. Si reputa fondamentale l'aggiornamento dell'accordo di programma fra regione Umbria, Ministero dello sviluppo economico e INVITALIA al fine di sostenere il programma di sviluppo industriale che la società Leolandia Umbria si è impegnata a realizzare nel periodo 2019-2020 nel comune di Narni in località San Liberato attraverso la proposta di contratto di sviluppo presentata dalla medesima società; del resto, la regione e il Ministero ritengono di rilevante e significativo impatto tale progetto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e che prevedeva complessivi 36,3 milioni di euro di investimenti con un impatto occupazionale diretto stimato in 250 addetti.

1.4.2.1.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 158 (ant.) del 24/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARI ASSEGNATI

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in capo agli utenti ([n. 397](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, nel corso della quale è stato illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), dopo aver ricordato che la Commissione aveva convenuto di fissare a martedì 22 giugno il termine per l'invio di eventuali proposte di modifica, fa presente che sono pervenute per le vie brevi proposte da parte dei senatori Ripamonti, Collina e Paragone. Dichiara quindi di aver recepito la quasi totalità delle proposte, ad eccezione di quelle che riguardano gli oneri, in quanto si era deciso di affrontare prioritariamente il tema del mercato elettrico, attraverso una apposita risoluzione, e solo successivamente i temi della trasparenza e degli oneri, mediante separate risoluzioni.

Illustra quindi un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Vannia GAVA rende noto che è in corso un approfondimento sul testo illustrato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([n. COM\(2020\) 824 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) rammenta che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, che affronta il tema - a suo giudizio delicato - delle infrastrutture energetiche transeuropee. Illustra dunque uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo peraltro di fissare sin d'ora un termine per la trasmissione di eventuali osservazioni e proposte.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto), pur apprezzando l'approfondito lavoro svolto dal Presidente relatore, ritiene che siano stati trascurati alcuni aspetti a suo avviso fondamentali, nel quadro dell'obiettivo condiviso di azzerare le emissioni climalteranti entro il 2050. In proposito, reputa necessario valutare le modalità per raggiungere tale traguardo, anche alla luce della presenza di attuali gas climalteranti. Osserva infatti che, anche nell'ipotesi remota in cui tutto il pianeta riuscisse ad azzerare, a tale data, le emissioni, si registrerebbe comunque un aumento della temperatura di 3,5°C e dunque il clima non sarà gestibile. Precisa altresì che, sebbene l'incremento termico si valuti in termini di media globale, il continente europeo è tuttavia sottoposto ad un aumento termico maggiore a causa della presenza, nel continente nord-africano, del deserto del Sahara. Ritiene perciò necessario valutare realmente l'efficacia delle misure di riduzione dell'anidride carbonica, sottolineando che sarebbe preferibile mitigare la creazione di calore con interventi nel nord Africa.

In relazione alle fonti di energia rinnovabile, ravvisa un errore di metodo, in quanto le procedure autorizzatorie sono diverse da Stato a Stato, ma la disciplina europea interviene in maniera uniforme per tutti, con l'effetto di incoraggiare gli operatori, soprattutto quelli più grandi, a spostarsi dove le condizioni sono migliori e di penalizzare gli investitori più piccoli. In merito, giudica errata anche l'impostazione della normativa nazionale di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 (cosiddetto decreto FER 1) che ha incentivato i grandi produttori ad andare all'estero, determinando una distorsione del mercato. Invita pertanto ad una riflessione sul tema della salvaguardia della filiera italiana dell'energia rinnovabile.

Quanto all'idrogeno, rammenta ancora una volta che andrebbe utilizzato *in loco* e non trasportato, anche tenendo conto delle perdite, stimate in circa il 5 per cento. Fa notare altresì che l'idrogeno, a differenza del metano, sfugge dalla rete di distribuzione e va perso, non ricombinandosi nuovamente con l'ossigeno per formare l'acqua. Suggestisce pertanto al Presidente relatore di compiere una valutazione anche su tale tematica.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) si riserva di valutare le osservazioni del senatore Martelli, chiedendo altresì di farle pervenire per iscritto. Precisa ad ogni modo che la proposta di regolamento concerne specificatamente le infrastrutture di collegamento.

Dopo un intervento del senatore [COLLINA](#) (PD), la Commissione conviene di fissare a venerdì 2 luglio il termine per l'invio di eventuali suggerimenti e osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2039) VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Poiché non sono pervenute indicazioni dai senatori, il relatore **CROATTI (M5S)** propone di approvare un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, alla luce del testo unificato adottato dalle Commissioni di merito.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole del relatore è posto ai voti e approvato.

PER FATTO PERSONALE

Il senatore **ANASTASI (M5S)** stigmatizza che, nella scorsa seduta, sia stato accusato dal senatore Paragone di non partecipare ai lavori, limitandosi - a detta del collega - a garantire il numero legale. Non ritenendo discutibile il proprio impegno sempre profuso nelle attività della Commissione, manifesta estremo stupore per critiche avanzate, peraltro per la prima volta in questa sede, nei confronti di un altro senatore, probabilmente dettate da ragioni propagandistiche.

Il senatore **PARAGONE (Misto)**, dopo aver osservato che anche altri colleghi hanno concordato con le osservazioni rese nella scorsa seduta, precisa di aver mosso rilievi verso un comportamento isolato.

La seduta termina alle ore 9,35.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 397 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti,

premessi che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giugno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell'Unione europea per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all'uso di energia da

fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul mercato interno dell'energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che ha sostituito il precedente regolamento sull'elettricità CE/714/2009 nell'ambito del *Clean energy for all Europeans package*. Il predetto regolamento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell'energia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono previste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento, al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emissioni di CO₂ della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adeguatezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura trasparente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse, adottando misure volte a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino incapaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto, inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regolamento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, prevedendo limiti a 550 g per le emissioni di CO₂ di origine fossile per kWh di energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO₂ di origine fossile in media all'anno per kW installato. In caso di applicazione di meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri prevedano un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla partecipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a una valutazione nazionale dell'adeguatezza, anche una valutazione a livello europeo, in particolare effettuata dall'ENTSO per l'energia elettrica. Secondo il citato regolamento, infine, preliminarmente all'adozione di un meccanismo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di riserva strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza denunciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'articolo 19 stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione del citato regolamento (UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplificazione e modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento, l'attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l'Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la quale prevede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mercato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle rinnovabili, particolarmente in alcune ore della

giornata, si riferiscano a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, ovvero che rispecchino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l'articolo 18, comma 7, del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l'articolo 18 della direttiva (UE) 2001/2018 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione differenziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di energia elettrica rinnovabile;

in generale, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce che "le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema elettrico e quindi dell'economia anche consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili". Ne consegue che le regole del mercato dell'energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all'articolo 12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo e di definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, "allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale", nonché stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione;

risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di strumenti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il consumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capacità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno essere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell'ambito dei nuovi servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative;

considerato che:

il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della capacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regolamento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il principio per cui "sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda". Inoltre, esso non dovrà prevedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire servizi di adeguatezza

continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoccaggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe, quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero possibile di ore, compatibilmente con le esigenze sistemiche. Ciò consentirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione effettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce dell'enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immissioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico sullo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predisposto la propria proposta in merito allo *standard* di adeguatezza del sistema elettrico italiano, in vista dell'avvio delle aste del mercato delle capacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 18 giugno 2021;

rilevato che:

la competitività del settore industriale italiano è da considerarsi uno degli obiettivi prioritari nel disegno del nuovo sistema elettrico e della transizione energetica ed ecologica;

i settori manifatturieri energivori esposti alla concorrenza stanno subendo il forte incremento dei prezzi della CO2 che si trasferiscono sui prezzi dell'energia elettrica, incremento determinato dai fondamentali del percorso di transizione energetica ma anche dalla massiva partecipazione a questo mercato di *hedge*, fondi e speculazioni finanziarie;

come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal regolamento (UE) 2019/943, la partecipazione della domanda ad una qualunque forma di flessibilità e di servizio ancillare deve avere carattere assolutamente volontario e prevedere criteri di accesso e remunerazione trasparenti e non discriminatori, escludendo ogni forma di obbligo per dei soggetti la cui priorità deve rimanere quella di ottimizzare i propri processi produttivi a salvaguardia della competitività e del complessivo sviluppo economico nazionale;

il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi all'ingrosso più elevati rispetto al resto d'Europa. Ciò deriva dal *mix* di generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato oltre il 90 per cento). Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il *gap* si è via via ridotto grazie all'entrata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l'Italia mantiene dunque ancora un *gap* nel prezzo della materia con gli altri Paesi europei per quanto riguarda il prezzo complessivo dell'energia elettrica, con diretto impatto sulla competitività delle aziende e del potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica;

il prezzo complessivo rimane più alto rispetto agli altri Paesi europei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e per gli oneri di sistema, nonché ad orientare il consumo alle ore di produzione rinnovabile;

la decarbonizzazione potrà e dovrà benefici economici considerevoli sugli importi della bolletta elettrica, producendo una riduzione del costo complessivo dell'energia elettrica a parità di costo del gas, se si riuscirà ad aumentare la concorrenza del MSD, ridurre il costo della distribuzione e tenere sotto controllo gli oneri di sistema;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di dispacciamento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di impianti, gli stoccaggi, l'idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità virtuali abilitate miste - UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati a svolgere tali servizi, aumentando così la concorrenza, che in caso contrario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Alle criticità ancora oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza, si è cercato di porre rimedio con i meccanismi di capacità elaborati per il 2022 e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al contributo prioritario delle fonti fossili con requisiti restrittivi per gli impianti diversi dai termoelettrici da portare a un livello di concorrenza insufficiente, senza ribassi rispetto ai valori d'asta e quindi con un incremento significativo dei costi del meccanismo rispetto a quanto inizialmente stimato, mentre al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 sarà fondamentale adottare un nuovo approccio che comprenda un'ampia partecipazione degli accumuli, della domanda, dei sistemi di produzione per elettrolisi dell'idrogeno (cd. idrogeno verde) e di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ai mercati dei servizi di sicurezza e adeguatezza. Le prossime aste per il mercato della capacità dovranno, dunque, necessariamente aprirsi maggiormente a tali strumenti, fermo restando che il meccanismo del *capacity market* non potrà essere l'unico strumento per promuovere lo sviluppo degli accumuli e dei servizi di *demand response*, ma occorrerà combinare ulteriori strumenti che forniscano un adeguato segnale di prezzo di lungo termine per gli investimenti degli operatori,

impegna il Governo a:

- 1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall'articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:
 - a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;
 - b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo;
 - c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001, in particolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e sicurezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso contratti di energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per fascia oraria e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e consumo che consentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo sicuro e conveniente accordi diretti fra produttori e consumatori per il consumo di energia rinnovabile;
- 2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i termini previsti dalla legge, introducendo, fra l'altro, meccanismi di semplificazione che consentano di accelerare l'installazione di nuova potenza a fonti rinnovabili, nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o domanda flessibile, al fine di incrementare

la quota di contributo di tali tecnologie all'adeguatezza del sistema elettrico;

3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica, secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda;

4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:

- a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferimento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire un'accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in particolare, soglie di emissioni più stringenti;
- b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzialità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, prevedendo di limitare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoelettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di *derating* di rinnovabili e stoccaggi e l'equilibrio complessivo dello strumento;
- c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la partecipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle future procedure;
- d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assolutamente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i periodi successivi al 2026, prevedendo che in tali meccanismi sia privilegiato il ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i quali si sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consentendo così al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la transizione energetica, in coerenza con il principio dell'articolo 3 del regolamento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transizione energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare, in una ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnovabili e negli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;

5) valutare preliminarmente, come previsto dall'articolo 21, comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l'introduzione di un meccanismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adeguatezza;

6) rafforzare la premialità individuata dal mercato delle capacità nei confronti della domanda, così che la stessa possa beneficiare della remunerazione prevista anche attraverso contratti di lungo periodo, ferma restando la esenzione dagli oneri di finanziamento del meccanismo, ossia dal corrispettivo trasferito in bolletta;

7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che contratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a premiare le tecnologie

che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia, rischiano una precoce obsolescenza rispetto all'evoluzione degli obiettivi stessi di decarbonizzazione e quindi in una visione di medio termine potrebbero risultare maggiormente costose, anche tenendo conto delle esternalità ambientali, rispetto a una combinazione di fonti a energia rinnovabile, accumuli e meccanismi di *demand response*;

8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, anche attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate assieme a sistemi di accumulo, così da estrarre il massimo potenziale da simili risorse;

9) aggiornare l'attuale contesto regolatorio e le norme di *unbundling* dei distributori in media e bassa tensione, così da garantire un *unbundling* proprietario, prevedendo anche la creazione di un *Independent Transmission Operator* (ISO) per garantire la massima trasparenza dei piani di sviluppo di rete, al fine di limitare i conflitti di interesse dei distributori alla luce dell'ampliamento del ruolo degli stessi con riguardo alla gestione di servizi sulle loro reti, nonché prevedere un meccanismo di allocazione degli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione esclusiva a beneficio dei nuovi investimenti di rete;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle procedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei sistemi di accumulo e per l'introduzione di forme di remunerazione a lungo termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi sistemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 inerenti all'incremento e all'integrazione della generazione da fonti rinnovabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo individuale, anche attraverso l'introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro europeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di produzione e di consumo attualmente presenti nell'ordinamento nazionale e finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l'autoconsumo individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l'unico requisito per l'autoconsumo sia che l'unità di consumo e l'unità di produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna ulteriore specificazione;

12) implementare un modello virtuale per l'autoconsumo collettivo in edifici e condomini e per le comunità energetiche estese anche a medie e grandi imprese, consentendo a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza dover al contempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costruzione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possibilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, permettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione europea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici per garantire l'immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell'energia, tenuto conto che nell'attuale fase transitoria prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coincidono, nonché a consentire l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la

compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

- a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e favorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;
- b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a consentire l'effettiva condivisione dell'energia all'interno delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella stessa zona di mercato;
- c) considerare l'opportunità di prevedere la possibilità per le comunità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti, nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore dei loro membri;
- d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, per gli operatori professionali; ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività degli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;
- e) superare l'attuale limitazione della cabina MT/BT, in modo da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle comunità energetiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di prossimità come previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali soglie di potenza dei singoli impianti di produzione ammessi alle comunità, consentendo la partecipazione anche a quegli impianti connessi a livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;

16) completare la riforma del dispacciamento elettrico, avviata a luglio 2019 dall'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), così da favorire, il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di decarbonizzazione, attraverso una partecipazione attiva e diretta di tutte le fonti rinnovabili, nonché a completare l'integrazione dei mercati italiani con quelli degli altri Paesi europei, tenendo conto del quadro normativo europeo, in particolare del nuovo regolamento elettrico e *Network Code*;

17) garantire la prosecuzione della sperimentazione prevista dai progetti pilota di cui alla deliberazione dell'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas del 5 maggio 2017 (300/2017/R/eel), che consente la partecipazione delle risorse non abilitate, ivi incluse le risorse diffuse, al mercato per il servizio di dispacciamento, nonché ad ampliare l'attuale fase di sperimentazione, introducendo nuovi progetti pilota, quali quelli finalizzati a consentire l'erogazione della regolazione della tensione da parte delle fonti rinnovabili e della riserva secondaria, anche in forma aggregata, da parte delle risorse attualmente escluse, con forte attenzione a garantire che i servizi non siano solo messi a disposizione, ma anche effettivamente prestati;

18) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche con cui sono determinate da parte di TERNA le curve di domanda per il mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse tecnologie, in vista dell'avvio delle successive aste del mercato delle capacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica e dall'ARERA, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energetica;

19) prevedere l'ampliamento dell'elencazione dei servizi di dispacciamento erogabili delle UVAM di cui all'articolo 4 del Regolamento MSD UVAM, (approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel dell'ARERA), valutando altresì la previsione di incentivi espliciti in funzione dei servizi medesimi, al fine di creare i presupposti per realizzare un'infrastruttura solida ed eterogenea per l'erogazione di servizi di bilanciamento, in modo da agevolare il coinvolgimento delle piccole risorse, delle comunità

energetiche e della mobilità elettrica;

20) garantire una pianificazione strutturata e continuativa dei servizi nei mercati del dispacciamento, della flessibilità, del bilanciamento da richiedere a aggregatori, rinnovabili, stoccaggi, e consumo, prevedendo un obbligo minimo di approvvigionamento in capacità ed energia per Terna nonché fabbisogni pluriennali minimi da approvvigionare da parte di aggregatori, rinnovabili, stoccaggi e consumo, dichiarati ogni anno per gli anni successivi e a inizio di ciascun anno, con indicazione della eventuale ripartizione nei diversi mesi al fine di conseguire un adeguato sviluppo del meccanismo e consentire una efficace programmazione della crescita del ruolo di aggregatori, rinnovabili, stoccaggio e consumo nel mercato dei servizi;

21) introdurre nuovi meccanismi di mercato secondario, gestiti da controparte centrale, atti a assicurare, nel pieno rispetto degli impegni presi e della eleggibilità delle risorse coinvolte e riconosciute da Terna, possibili aggiustamenti delle posizioni degli aggregatori (*Balance Service Provider - BSP*) a vantaggio del sistema e della qualità del servizio.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COM(2020) 824 DEFINITIVO

La 10ª Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, l'atto dell'Unione europea COM(2020) 824 definitivo, contenente la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013,

valutati gli elementi acquisiti in seguito alla trasmissione dei documenti in esito all'istruttoria,

premessi che:

il regolamento (UE) n. 347/2013 (regolamento RTE-E o TEN-T) ha fissato le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interesse per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility - CEF*);

anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione europea ritiene che l'attuale quadro RTE-E debba essere aggiornato poiché non riflette i cambiamenti che derivano dai nuovi obiettivi climatici dell'UE al 2030, quali la riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990, e al 2050, ossia la neutralità climatica, previsti dal *Green Deal* europeo e non include tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica. È inoltre necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni e garantire adeguata resilienza nei confronti di disastri naturali o antropici, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture;

a tal proposito, il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 gennaio 2020 sul *Green Deal* europeo (2019/2956(RSP)), afferma "che per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di sostenibilità, tutti i settori devono ricorrere maggiormente all'energia da fonti rinnovabili ed eliminare gradualmente i combustibili fossili; chiede la revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune (PIC), onde allineare il quadro legislativo alla priorità della diffusione delle reti intelligenti ed evitare di impegnare risorse in investimenti ad alta intensità di carbonio; sottolinea la necessità di adottare un approccio strategico ai *cluster* energetici dell'UE, allo scopo di utilizzare gli investimenti più efficaci nelle fonti energetiche rinnovabili; si compiace pertanto dell'annuncio di una strategia per l'energia eolica *offshore*; ritiene che le politiche dell'UE debbano promuovere in particolare l'innovazione e la diffusione dello stoccaggio dell'energia sostenibile e dell'idrogeno verde; sottolinea la necessità di garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale sia soltanto temporaneo, considerato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050";

con la risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (2019/2189(INI)), il Parlamento europeo ha chiesto la revisione urgente del regolamento TEN-E per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le categorie di infrastrutture per l'energia elettrica, al fine di affrontare meglio lo sviluppo degli impianti di stoccaggio dell'energia prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune; ha, altresì, chiesto una profonda riforma del processo di elaborazione del Piano decennale di sviluppo della rete (TYNDP) al fine di integrare il principio di "efficienza energetica al primo posto" nella pianificazione delle infrastrutture, nonché la flessibilità, l'integrazione settoriale e le connessioni transfrontaliere; e inoltre che i criteri per la concessione dello *status* di progetto di interesse comune siano allineati all'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'accordo di Parigi e all'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica nel 2050;

l'atto COM(2020) 824 definitivo, adottato il 15 dicembre 2020, contiene le proposte della Commissione europea rispetto alla necessità di aggiornamento del suddetto quadro regolatorio, incluse quelle di recepimento e implementazione degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni, nonché quelle rivolte a garantire adeguata resilienza nei confronti di disastri naturali o antropici, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture;

considerato che:

la proposta della Commissione prevede numerose novità nella gestione dell'interconnessione energetiche transfrontaliere, tra le quali:

- Ø l'aggiornamento delle categorie di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno a quelle per il petrolio e il gas naturale e focalizzando l'attenzione sulle infrastrutture correlate a fonti di energia rinnovabile e i cosiddetti "gas verdi", a partire dall'idrogeno;
- Ø l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi relativi all'innovazione e agli aspetti digitali;
- Ø l'introduzione dell'obbligo per tutti i PIC soddisfare i criteri di sostenibilità per tutte le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza), nonché di seguire il principio "non arrecare un danno significativo", come previsto dal *Green Deal* europeo;
- Ø un importante impegno diretto alla realizzazione delle reti elettriche *offshore*, congiunto al sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e *offshore* più integrate;
- Ø una completa revisione del sistema di *governance*, finalizzata al miglioramento del processo di pianificazione delle infrastrutture;
- Ø lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai PIC, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di uno "sportello unico" e di "sportelli unici per le reti *offshore*";

- Ø l'inclusione, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i Paesi terzi (PIR), purché gli stessi si dimostrino sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socio-economici netti per almeno due Stati membri e almeno un Paese terzo;
- Ø l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione per mezzo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE);
- Ø un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi;

Il Consiglio europeo ha raggiunto, in data 11 giugno 2021, un compromesso politico, che ha visto ben quattro Stati membri astenuti (Austria, Germania, Lussemburgo e Spagna) e che prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2029, per la conversione di infrastrutture attualmente destinate al trasporto e allo stoccaggio di gas naturale, affinché le stesse risultino in grado di trasportare e stoccare una miscela predefinita di idrogeno e gas naturale per poi divenire, alla fine del periodo transitorio, totalmente dedicate all'idrogeno. La valutazione dei progetti dovrebbe, inoltre, assicurare la selezione dei progetti proprio in direzione di uno sviluppo verso l'idrogeno e non verso il prolungamento dell'utilizzo del gas naturale. Inoltre il Consiglio propone, per i soli Stati membri di Cipro e Malta, non ancora interconnessi con la rete gas europea, che i progetti in fase di sviluppo o pianificazione, ai quali è già stato riconosciuto lo status di PIC secondo le norme attualmente vigenti, mantengano il loro status fino a che l'interconnessione non sia completa, al fine di porre fine all'isolamento degli Stati membri indicati e fornire loro pieno accesso ai mercati energetici, incluso quello dell'idrogeno;

la discussione sulla proposta di regolamento è attualmente in corso presso il Parlamento europeo e la Commissione ITRE ha presentato una prima bozza di parere il 26 marzo 2021. La posizione definitiva è attesa entro la fine del 2021;

si pronuncia in senso favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

- 1) si accoglie con favore la proposta della Commissione europea di eliminare la categoria delle infrastrutture energetiche basate sui combustibili fossili, incluso il gas naturale, dai PIC finanziabili per mezzo del regolamento TEN-E;
- 2) risulta necessario assicurare la netta separazione dei ruoli nell'ambito delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, come regolate dal regolamento TEN-E e dagli altri atti dell'Unione europea che disciplinano il settore energetico; in particolare, si raccomanda di chiarire, oltre al ruolo di supervisore politico della Commissione europea, quello di supervisore della regolazione della *European Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (ACER), nonché quello dello *European Network of Transmission System Operators for Electricity* (ENTSO-E) e dello *European Network of Transmission System Operators for Gas* (ENTSO-G) quali attori principali per il rispetto del TYNDP;
- 3) si ritiene necessario prevedere facilitazioni per i PIC rispetto all'accesso a strumenti finanziari sulla base di analisi costi-benefici (CBA) che mostrino un effetto netto positivo, oltre a promuovere una loro realizzazione in linea con i tempi previsti, attraverso un sistema autorizzatorio più celere e una più ampia e completa partecipazione pubblica, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali europei;
- 4) si auspica che l'approvazione delle metodologie di CBA di cui agli articoli 11 e 13 della Proposta di regolamento, in quanto strumenti tecnici, sia posta in capo ad un ente tecnico quale l'ACER, e non ad un soggetto politico quale la Commissione europea;
- 5) con specifico riferimento ai progetti presentabili ai fini dell'inclusione nelle liste dei PIC:
 - a) all'Allegato II, numero 1), lettera a), si valuti l'inclusione di linee a media tensione fino a 150 kV;
 - b) all'Allegato IV, numero 1), lettera b), si valuti l'inclusione dei progetti di stoccaggio a carattere

- locale e dimensioni minori rispetto alle attuali previsioni di 225 MW di capacità installata e una capacità di stoccaggio che consente una generazione netta annua di 250 Gigawatt-ora/anno, al fine di consentire l'aggregazione delle risorse tra differenti mercati;
- c) all'Allegato II, numero 1), lettera b), si valuti l'inclusione dei progetti a bassa tensione, accanto ai già previsti progetti a media e alta tensione;
- d) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'Allegato IV, numero 1), lettera a), si valuti la ridefinizione dei requisiti per la qualificazione dei futuri PIC, affinché nell'ambito dei medesimi requisiti non si consideri vincolante l'aumento della *transfer capacity* di almeno 500 MW tra due Paesi Membri, bensì il "*significant cross-border impact*" in termini di benefici verso almeno due Stati membri, derivanti da un progetto che può essere anche interamente collocato all'interno di un singolo Stato membro, in coerenza con quanto già stabilito per gli elettrolizzatori, oltre a ridurre il valore di 500 MW, ad esempio a un valore di 200 MW, o applicare il valore di 500 MW (Terna propone 100 MW), invece che alle frontiere politiche tra Paesi membri, alla capacità tra due zone di mercato (cosiddette "*bidding zones*");
- e) si valuti di assegnare la massima priorità alle proposte di PIC per gli Stati membri la cui capacità di interconnessione risulti inferiore all'obiettivo del 15 per cento;
- f) si valuti di includere tra i PIC, anche già approvati ma non ancora in fase di realizzazione, anche i progetti che prevedono interconnessioni con Paesi terzi esclusivamente a seguito di analisi che ne accerti l'effettivo bisogno rispetto alla necessità di garantire la sicurezza energetica, la riduzione del costo dell'energia, la decarbonizzazione e l'efficienza energetica;
- 6) all'articolo 2 della Proposta, si ritiene necessario prevedere l'aggiornamento dell'attuale definizione di "*smart electricity grid*" al fine di includervi il concetto di integrazione efficiente in termini di costi, dei comportamenti e delle azioni di tutti gli utenti connessi a tale rete, compresi i generatori, i consumatori e i cosiddetti *prosumer*, ovvero coloro i quali da un lato generano e dall'altro consumano energia;
- 7) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'Allegato IV, numero 1, lettera c), si valuti di adattare il requisito del "valore aggiunto europeo", prevedendo, per il relativo soddisfacimento, la partecipazione di almeno due Stati membri, ma senza che ciò necessariamente implichi un confine fisico comune;
- 8) all'Allegato IV, numero 1), lettera c), si suggerisce di valutare l'eliminazione del requisito della partecipazione obbligatoria degli operatori di trasmissione energetica quando un operatore dei sistemi di distribuzione (DSO) agisce come promotore del progetto;
- 9) si rileva l'importanza di prevedere di affiancare alla definizione di TSO e DSO una più ampia definizione, che ricomprenda gli enti di entrambe come "operatori di griglia";
- 10) all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f) e all'Allegato II, numero 2), lettera a), relativamente ai progetti riferiti alla rete del gas intelligente, si ritiene necessario prevedere una definizione maggiormente chiara dei gas rinnovabili ed a basse emissioni di carbonio e valutare la rimozione dell'integrazione del gas con idrogeno rinnovabile, suscettibile di alimentare usi finali per i quali già esistono ulteriori opzioni di decarbonizzazione che risultano più efficaci ed efficienti, nonché di creare effetti di *lock-in* rispetto alle tecnologie basate sul gas;
- 11) rispetto all'articolo 16, si suggerisce di considerare, per i regolatori nazionali, la possibilità di utilizzare molteplici scenari per le valutazioni riferite alle previsioni relative all'allocazione dei costi di investimento per i progetti transfrontalieri, prevedendo anche poteri di rigetto delle istanze dei promotori, qualora i progetti non rispondessero a solidi criteri di economicità;
- 12) con riferimento all'articolo 17, si suggerisce di valutare l'opportunità di estendere gli incentivi ivi

previsti anche ai DSO che risulterebbero altrimenti meno incentivati a interagire con l'intero sistema energetico transfrontaliero, come organizzato dal regolamento TEN-E;

13) si ritiene necessario inserire la progettazione dei sistemi *offshore* nell'alveo della medesima *governance* applicata a tutti gli altri soggetti, in particolare nel TYNDP, al fine di evitare che, in assenza di chiari criteri tecnici di validazione dei costi e dei benefici, alcuni Stati membri si trovino a dover sostenere economicamente anche progetti *offshore* di esclusivo interesse di altri Stati membri;

14) la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adottare Linee guida europee dirette alla definizione di regole da applicare a livello nazionale non solo ai PIC, ma a tutti i progetti di infrastrutture elettriche;

15) rispetto ai progetti di interesse reciproco (PIR), si dovrebbe valutare l'eliminazione del requisito di "mercato interno dell'energia che funzioni correttamente", come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), punto i), al fine di non determinare l'esclusione di numerosi Paesi non-UE che si affacciano sul Mediterraneo, o almeno la sua sostituzione richiedendo specifiche condizioni di reciprocità alla frontiera di interscambio dell'energia, così da non distorcere il mercato interno dell'Unione;

16) occorre, infine, prevedere disposizioni idonee a garantire la parità di trattamento tra progetti con Paesi terzi rispetto ai progetti che vedono coinvolti esclusivamente Stati membri, in presenza di accordo intergovernativo o tra il Paese terzo e l'Unione europea, tenendo conto del loro contributo agli obiettivi di decarbonizzazione.

1.4.2.2. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 250 (pom.) del 21/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCLEDÌ 21 LUGLIO 2021
250^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(1231\)](#) *Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
- [\(2039\)](#) *VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*
- [\(2090\)](#) *Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*
- [\(2127\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*
- [\(2218\)](#) *CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*
- (Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame del testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, recanti misure per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, adottato come testo base dalle Commissioni 7a e 11a riunite, nella seduta del 16 giugno 2021, in cui è stato anche fissato il termine per la presentazione e gli emendamenti alle ore 12 del 1° luglio.

Il testo reca disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, riconoscendo la loro figura professionale e valorizzandone il lavoro in modo omogeneo.

La tutela delle professionalità artistiche e creative è oggetto di continuo dibattito anche in sede europea. L'Unione europea ha, infatti, portato avanti studi, ricerche, proposte di risoluzione del Parlamento europeo, programmi specifici di intervento per il settore culturale e creativo. In particolare, il 30 novembre 2016, il Parlamento europeo, nella relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)), ha rimarcato che le industrie culturali e creative, grazie all'impiego di oltre 12 milioni di lavoratori, forniscono un valore aggiunto per il PIL europeo pari al 5,3 per cento del valore totale dell'UE. Per questa ragione ha ritenuto importante che la natura imprevedibile e talvolta precaria della professione di artista, fosse compensata dalla garanzia di un'autentica protezione sociale. La relazione invitava, inoltre, gli Stati membri a sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione artistica adottando o applicando una serie di

provvedimenti coerenti ed esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee, nell'ottica di migliorare la mobilità degli artisti in tutta l'UE.

Successivamente, il 22 maggio 2018, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Una nuova agenda europea per la cultura", in cui si afferma, tra l'altro, che al fine di trasformare le opportunità in crescita e posti di lavoro, le imprese e i professionisti creativi e della cultura necessitano di un quadro normativo specifico, in grado di assicurare copertura e protezione sociale a lavoratori intermittenti e sempre più mobili.

Il testo unificato si compone di 26 articoli suddivisi in 6 capi. In particolare, l'articolo 1 contiene i principi generali ai quali si conforma il provvedimento. Tali principi fanno riferimento agli articoli 9 (promozione della cultura), 21 (libertà di espressione), 33 (libertà di insegnamento), 36 (equa retribuzione) e 38 (previdenza sociale) della Costituzione, nonché all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria.

Nell'articolo sono, inoltre, richiamati: la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 (ratificata dalla legge n. 167 del 2007); la Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 (ratificata dalla legge n. 19 del 2007); la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133); e la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), in cui si invitano gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea.

L'articolo 2 individua le molteplici attività ricomprese nel settore artistico e creativo, mentre l'articolo 3 istituisce l'Osservatorio per il settore artistico e creativo, presso il Ministero della cultura, al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse.

Il capo II (articoli 4-5) regola la stipula delle tipologie di contratti di lavoro nel settore artistico e creativo, prevedendo tutela previdenziale in caso di discontinuità lavorativa. Inoltre, è previsto, per il prestatore di lavoro occasionale, il diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Il capo III (articoli 6-14) dispone i criteri di assegnazione delle tutele previdenziali e sociali con annessi obblighi contributivi dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative. In particolare, sono previste tutele per i periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro (articolo 8); tutela e sostegno alla genitorialità (articolo 9); indennità di malattia (articolo 10); tutela per la disoccupazione involontaria (articolo 11); assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (articolo 12); e bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021 per l'inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 14).

Nel capo IV (articoli 15-21) sono raggruppate le disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. In particolare, gli articoli 16 e 17 istituiscono rispettivamente il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione cittadini di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato terzo. Tali cittadini, possono essere inseriti nel Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione e devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

Il capo V (articolo 22) prevede, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, l'istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo di durata quinquennale.

Il capo VI (articoli 23-26) contiene le disposizioni finali e, in particolare, l'articolo 23 riguarda il

credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.

L'articolo 24 prevede l'istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo presso il Ministero della cultura, con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore.

L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 (contributi figurativi per Covid), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 (credito d'imposta imprese teatrali), pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, mentre dall'attuazione dell'articolo 3 (istituzione Osservatorio) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine l'articolo 26 dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Riguardo alla compatibilità del credito d'imposta di cui dall'articolo 23, con la normativa europea sugli aiuti di Stato, il relatore ricorda che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili".

Il Relatore ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea. Anche gli emendamenti riferiti al testo unificato non presentano profili di criticità rispetto alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ([n. 765](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, in cui, dopo aver ricordato il contesto in cui si inserisce l'affare in esame e dopo aver rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e la successiva produzione di beni nuovi, con origine "europea" o "made in Italy", in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, senza pregiudizio per gli introiti netti al bilancio dell'UE, si evidenzia come ciò rappresenterebbe un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, ma anche per lo sviluppo dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e dell'intero Paese, e per il prestigio di un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area dell'Europa centrale.

Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello

speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

Propone in fine di chiedere che la risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S) propone che analoga attenzione sia rivolta anche nei confronti di altri porti del territorio italiano, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto con favore della proposta e si riserva di valutare le modalità più idonee per affrontare il tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina ([n. COM\(2021\) 202 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, intesa a revisionare la direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) adattandola ai nuovi bisogni riscontrati con l'emergere di nuove tecnologie, con il fine ultimo di rafforzare il mercato unico.

La vigente "direttiva macchine" disciplina le attività delle industrie di ingegneria meccanica e persegue gli obiettivi di garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno, assicurando al contempo un livello elevato di protezione per gli utilizzatori e le persone esposte.

In seguito alla preliminare valutazione sulla direttiva macchine (SWD(2018) 161), effettuata dalla Commissione europea, le parti interessate hanno concordato sulla necessità di revisionare la direttiva adattandola alla nuova era digitale e adeguandola alla legislazione in materia di sicurezza.

Successivamente, nel febbraio 2020, nel contesto del programma di lavoro della Commissione del 2020, e della priorità "Un'Europa pronta per l'era digitale", la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sull'intelligenza artificiale, accompagnato dalla "Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità". Quest'ultima ha condotto un'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie e delle sfide che esse comportano, sulla legislazione europea in materia di sicurezza dei prodotti, sottolineando la necessità di colmare le lacune riscontrate nella normativa vigente, in particolare nell'ambito della direttiva macchine.

La proposta in esame risponde a tale necessità, prevedendo in primo luogo il passaggio dallo strumento della direttiva a quello del regolamento, assicurando in questo modo una maggiore certezza del diritto. In secondo luogo intende affrontare i nuovi rischi relativi alle tecnologie emergenti digitali e migliorare la sicurezza delle tecnologie tradizionali. Inoltre, la proposta garantisce la coerenza con la legislazione del cosiddetto Nuovo quadro normativo del 2008 sui prodotti industriali e allo stesso tempo riduce le possibili divergenze di interpretazione risultanti dal recepimento, fornendo chiare definizioni dei termini utilizzati.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento, che si compone di 52 articoli suddivisi in nove capi, stabilisce in particolare all'articolo 5 norme di classificazione per le macchine ad "alto rischio" e conferisce alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati per adattare l'elenco

delle macchine ad alto rischio al progresso tecnico e al nuovo tipo di macchine che presentano rischi elevati, quali quelle dotate di intelligenza artificiale. Al capo II (articoli 10-16), l'atto in esame stabilisce e integra alcuni obblighi per gli operatori economici, mentre nei capi III, IV e V, la proposta stabilisce i requisiti di conformità per i macchinari e i requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati), in cui lascia la responsabilità ultima per quanto riguarda la designazione e il controllo degli organismi notificati ai singoli Stati membri.

Al capo VI, integra le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell'Unione, al controllo delle macchine che entrano nel mercato dell'Unione e alla procedura di salvaguardia dell'Unione, adattando o aggiungendo una serie di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute al fine di affrontare rischi specifici delle macchine. La proposta adattati i requisiti essenziali di sicurezza e della tutela della salute alle nuove interazioni uomo-macchina e ai rischi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ai fini del funzionamento del mercato interno, in materia di requisiti di sicurezza dei macchinari e rimozione degli ostacoli al loro commercio.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà poiché, in assenza di una regolamentazione a livello di Unione, gli Stati membri potrebbero imporre requisiti di sicurezza divergenti, con conseguenti differenze in termini di sicurezza dei prodotti, per gli utilizzatori e per i fabbricanti, in grado di generare distorsioni sul mercato e ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, oltre a compromettere la protezione della salute e del benessere degli esseri umani.

La proposta risulta, inoltre, conforme al principio di proporzionalità, in quanto la soluzione prescelta aggiunge requisiti nuovi e chiarisce quelli esistenti, in modo mirato e proporzionale, soltanto ove necessario e applicabile a determinati tipi di macchine. Inoltre, la proposta prevede una riduzione degli oneri, fortemente richiesta dall'industria, che consente il ricorso alla documentazione digitale, garantendo allo stesso tempo che gli utilizzatori e i consumatori finali possano disporre gratuitamente di una versione cartacea, su richiesta.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, in quanto regole chiare in materia di produzione e commercio di macchinari, garantiscono la sicurezza e la salute delle persone, obiettivo fondamentale e costituzionalmente garantito.

Il Governo, tuttavia, segnala che l'articolo 23 della proposta di regolamento in esame fornisce agli Stati membri la possibilità di stabilire requisiti ulteriori che garantiscano protezione per le persone, compresi i lavoratori, a condizione che non vi siano modifiche al prodotto macchina in un modo non compatibile con il regolamento stesso. Il Governo ritiene tale indicazione non pienamente in linea con l'obiettivo dichiarato di garantire regole uniformi in tutto il territorio dell'Unione.

Inoltre, l'eliminazione della possibilità di autocertificazione del fabbricante per le macchine ad "alto rischio" potrebbe comportare un aumento delle richieste di certificazione che, conseguentemente, potrebbe far aumentare il numero di enti di certificazione, con aggravio per il Ministero dello sviluppo economico della gestione degli accreditamenti.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di undici Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 22 luglio, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 765

Il Senato,

premessi che:

- l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla 14ª Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;

- in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

- anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;

- tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l'8 giugno 2021;

considerato che:

- l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, delinea i confini del territorio doganale dell'UE, in cui vi rientra "il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno", in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019/474 che ha abrogato l'eccezione del comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

- l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

- l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l'esclusione dal codice doganale dell'Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

- in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell'Imperatore Carlo VI D'Asburgo, trae origine, nel suo status attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 351 del TFUE, che consente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione;

- lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato

riconosciuto dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, in base all'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui: "Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito dall'allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e quindi la produzione di beni con origine "europea" o "made in Italy", in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l'intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area dell'Europa centrale;

rilevato, inoltre, che:

- il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell'Unione europea, né minori dazi o IVA all'importazione per lo Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio unionale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all'ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

- qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell'Unione europea, le materie prime immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 254 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
254ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1231) *Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri.* - *Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo*
(2039) *VERDUCCI ed altri.* - *Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative*

(2090) *Lucia BORGONZONI.* - *Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo*

(1217) *NENCINI ed altri.* - *Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) *CANGINI ed altri.* - *Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite su nuovo testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato; parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore **CANDIANI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere relativo al nuovo testo unificato, pubblicato dalle Commissioni di merito lo scorso 28 luglio, e sui relativi emendamenti, aggiornati alla data odierna.

Ricorda che il nuovo testo unificato si compone di 22 articoli suddivisi in 7 capi e che all'articolo 1 enuncia i principi che informano il provvedimento, che fanno riferimento, tra l'altro, all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), il quale invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea.

Il Relatore ritiene che il provvedimento si ponga in linea con le diverse iniziative avviate dall'Unione europea in questo ambito, tra cui in particolare la relazione su una politica dell'UE

coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) del 30 novembre 2016 e la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per la cultura" del 22 maggio 2018.

Per i profili maggiormente attinenti alle competenze della Commissione, si sofferma sugli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato, che prevedono l'istituzione rispettivamente del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione anche cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati terzi. Inoltre, l'articolo 19 prevede un credito d'imposta da riconoscere alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.

A tale ultimo riguardo, ricorda che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili".

Il Relatore ritiene, quindi, di non rilevare profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, sia sul nuovo testo unificato, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

[\(2300\)](#) *Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante misure finalizzate ad incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Il provvedimento si compone di 22 articoli ed espone, nell'articolo 1, le predette finalità in favore del settore ittico. A tal fine, l'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi, di uno o più decreti legislativi con i quali raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

L'articolo 3 prevede modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate.

L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, stabilendo che la disciplina da esso contenuta è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Inoltre, l'articolo prevede ulteriori misure di semplificazione relative agli obblighi contributivi.

L'articolo 5 istituisce dall'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica destinato a finanziare iniziative di carattere sperimentale con una dote finanziaria di 3 milioni di euro annui. Tali iniziative, elencate nel comma 2, devono essere mirate a favorire lo sviluppo del settore ittico.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca semplificazioni in materia di licenza di pesca, stabilendo le nuove disposizioni riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, riguardante la licenza per la pesca professionale marittima e regolando le modalità per il rilascio, le modifiche e i criteri di valutazione di tale licenza.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca.

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni riguardanti la vendita diretta dei prodotti ittici. In particolare, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, nel rispetto del regolamento (CE) n.1224/2009, inerente il regime di controllo comunitario che garantisce il rispetto delle norme della politica comune della pesca del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n.1224/2009, l'articolo prevede, al comma 3, una modifica all'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 con la quale si esclude l'applicazione del decreto citato agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo a disciplinare con regolamento da adottare entro sei mesi con decreto del Presidente della Repubblica, le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, anche nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013. Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15 reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca

disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627.

L'articolo 18 stabilisce i criteri di autorizzazione alla pesca per i marinai.

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 22 la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 5 agosto, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1231 E CONNESSI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, recanti misure per la tutela, il riconoscimento e la valorizzazione dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, e i relativi emendamenti;

considerato che il nuovo testo unificato si compone di 22 articoli suddivisi in 7 capi e che l'articolo 1 enuncia i principi che informano il provvedimento, che fanno riferimento, tra l'altro, all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), il quale invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea;

considerato che il provvedimento si pone in linea con le diverse iniziative avviate dall'Unione europea in questo ambito, tra cui in particolare la relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) del 30 novembre 2016 e la comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per la cultura" del 22 maggio 2018;

considerato che gli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato prevedono l'istituzione rispettivamente del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione anche cittadini di altri Stato membri dell'UE o di Stati terzi;

considerato, inoltre, che l'articolo 19 prevede un credito d'imposta da riconoscere alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili";

valutati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

